

Allegato 1

In merito alle osservazioni formulate dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Contenzioso, si rappresenta come le stesse non risultino coerenti con l'attuale assetto organizzativo e operativo.

In merito a quanto rilevato dal Direttore della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, si rappresenta che risultano immotivate le osservazioni secondo cui l'esercizio della delega presupporrebbe preventive disposizioni strategiche da parte della Direzione Generale, poiché è evidente che le funzioni delegate debbano essere esercitate sul presupposto degli atti di programmazione sia in termini di investimenti che di relativi costi di esercizio ed in ogni caso uniformarsi al predetto criterio.

In merito alle osservazioni formulate dal Direttore e dai Dirigenti della UOC Farmacia Territoriale, si rappresenta che la delibera ANAC richiamata riguarda l'espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento da parte dei Dirigenti farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito di procedure di gara di appalto e, pertanto non attiene all'esercizio di funzioni rientranti nella sfera di competenza del Dirigente farmacista e all'adozione dei relativi atti.

Quanto sopra anche in considerazione della natura giuridica di detta delibera, pronunciata nell'ambito dell'attività consultiva esercitata da ANAC in materia di contratti pubblici.

Con riferimento alle materie specifiche inserite nell'allegato A alla determina "ATTI DELEGATI ALLE UU.OO.CC." in capo alla Farmacia territoriale, dato atto, da un lato, di quanto dichiarato in merito alla competenza del Comune in relazione alla funzione di "Autorizzazione al trasferimento di farmacia" e, dall'altro, della competenza che risulta comunque esercitata dall'Azienda Sanitaria, si stima che la relativa funzione delegata possa essere declinata con specifiche.

Per quanto riguarda, inoltre, l'osservazione in merito al fatto che le funzioni correlate all'"Indennità di residenza e liquidazioni di competenza della UOC Farmacia" coinvolgono diverse figure professionali, tra cui "la componente amministrativa della medesima UOC/UOSD", che verifica la congruità degli importi rispetto alla normativa, ciò non esclude, anzi rafforza, l'esercizio di funzioni da parte dei Dirigenti farmacisti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi atti dirigenziali di liquidazione.

Per altro verso, risulta immotivato il rinvio ad asserite funzioni del Servizio Bilancio, la cui competenza è limitata ai pagamenti sul presupposto dell'intervenuta liquidazione da parte dell'Ufficio competente.

In merito alle osservazioni formulate dal Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, si rappresenta che la Direzione aziendale, per motivi di natura organizzativi – strategici, non ritiene di delegare le relative funzioni.